



COMUNE DI CITTADELLA
Provincia di Padova

CORPO POLIZIA LOCALE



Ord. n.

Cittadella 08.11.2007

OGGETTO : DIVIETO DI STAZIONAMENTO E SOSTA PERMANENTE, PER TENDE, SACCHI A PELO, ROULOTTE, CAMPER, CAROVANE E VEICOLI COMUNQUE ATTREZZATI E TRASFORMATI PER L'USO ABITATIVO, CON LO SCOPO DI CAMPEGGIO O ATTENDAMENTO AL DI FUORI DELLE AREE APPOSITAMENTE ATTREZZATE DEL TERRITORIO COMUNALE DI CITTADELLA.

IL SINDACO

ATTESO che in passato ed anche di recente, sia pur occasionalmente, su alcune aree pubbliche e aperte al pubblico del territorio comunale, si sono registrati casi di accampamento o attendamento abusivo con veicoli ed altro, sia da parte di nomadi, di vagabondi ovvero di esercenti l'attività di spettacolo viaggiante, che hanno dato luogo a fenomeni di abbandono sul suolo pubblico di rifiuti di ogni genere che, particolarmente nel periodo estivo, sono causa del proliferare di insetti e altri animali, nocivi all'igiene e alla salute pubblica.

CONSIDERATO che tale fenomeno ha riguardato anche recentemente aree private ove di fatto i proprietari, hanno ceduto la disponibilità ad occuparne i relativi spazi, pur privi di adeguata giuridica destinazione urbanistica e di idonei requisiti sotto il profilo igienico sanitario;

VISTE anche le continue e numerose richieste di intervento pervenute sia verbalmente che telefonicamente al Comando di Polizia Locale da parte della cittadinanza con preghiera di provvedere allo sgombero delle aree occupate e più radicalmente alla risoluzione definitiva delle problematiche generate dallo stazionamento prolungato dei campeggiatori;

DATO ATTO che tali aree non sono adeguatamente attrezzate per ospitare la sosta ed il campeggio di questi insediamenti e che la permanenza degli stessi ha determinato e determina tuttora precarie condizioni igienico sanitarie dovute ai rifiuti maleodoranti che vengono abbandonati, e più in generale alla mancanza delle più elementari norme di igiene;

CONSIDERATO altresì, che tali aree non sono dotate di linea idrica ed elettrica, con la conseguenza che i campeggiatori di turno, il più delle volte, attingono a tali servizi mediante precari ed insicuri allacciamenti verso utenze di altrui proprietà che generano talvolta fastidiosi contenziosi oltre che esporre a rischio e pericolo gli stessi campeggiatori;

PRESO ATTO dell'assoluta mancanza in dette aree di adeguati servizi igienici che spinge i campeggiatori a servirsi frequentemente delle aree circostanti per i loro bisogni fisiologici e quand'anche gli autoveicoli sono dotati di appositi impianti interni di raccolta, gli scarichi dei reflui (acque bianche e luride), avvengono ugualmente con modalità non conformi alle norme urbanistiche e d'igiene vigenti;

DATO ATTO inoltre di come l'occupazione di tali aree non consente la fruibilità delle stesse in conformità alla loro giuridica destinazione urbanistica;

RICHIAMATO l'art. 185 del vigente codice della strada D. Lgs. 30.04.1992, n. 285, il quale al comma 1 stabilisce come la sosta delle auto-caravan, dove consentita sulla sede stradale, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia al suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico e comunque non occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo medesimo; stabilendo altresì al comma 4 il divieto di scaricare i residui organici e le acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico sanitari;

CONSIDERATO che il frequente riproporsi del fenomeno, per tutti i motivi sopra citati può causare seri pericoli alla salute pubblica, all'incolumità dei campeggiatori stessi nonché alla salvaguardia dell'ordine e del decoro urbano aggravando la percezione del senso di degrado ambientale;

PRESO ATTO che su tutto il territorio comunale di Cittadella, - comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, non vi sono aree pubbliche, aperte al pubblico, spazi verdi e giardini, spazi attrezzati ed appositamente predisposti al ricevimento ed allo stazionamento di tali veicoli allo scopo di attendamento e campeggio;

VISTO il Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo Unico Leggi Sanitarie)

VISTI il Regolamento Comunale Edilizio, il Regolamento d'Igiene e Sanità e il Regolamento di Polizia Urbana;

VISTO l'art. 185 del vigente Codice della Strada D. Lgs. 30.04.1992 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile (R.D. 16.03.1942, n. 262);

VISTO l'art. 54 del D.L.vo 18/8/2000 n° 267;

ORDINA

1. Il divieto permanente 0 - 24 di stazionamento e di sosta su tutto il territorio comunale - comprese sedi stradali, piazze, parcheggi e ogni altra area pubblica e aperta all'uso pubblico, fra cui le aree verdi, a quanti fanno uso di tende, sacchi a pelo, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo, con lo scopo di campeggio o attendamento e che appoggino sul suolo, oltre che con le ruote con appositi stalli di fissaggio ed occupino la sede stradale in misura eccedente l'ingombro proprio dell'autoveicolo ai sensi dell'art. 185 del Codice della Strada;

2. Ai privati è fatto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, aree di loro proprietà e competenza per lo stazionamento di tende, sacchi a pelo nonché di auto-caravan, roulotte, camper, carovane e veicoli comunque attrezzati e trasformati per l'uso abitativo finalizzate ad attività di campeggio, attendamento e/o simili senza che le medesime aree siano conformi alla loro giuridica destinazione urbanistica e adeguatamente fornite dei servizi minimi indispensabili per la sopravvivenza ed attrezzate dal punto di vista igienico sanitario ;

3. Il divieto di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride comprese quelle degli autoveicoli dotati di appositi impianti interni di raccolta, sulle strade e aree pubbliche e aperte al pubblico, ivi comprese le condotte fognarie, al di fuori dell'apposito impianto di smaltimento igienico - sanitario, ove realizzato ai sensi dell'art. 378 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;

4. Il divieto assoluto di allacciarsi alle condotte idriche ed elettriche pubbliche e/o di altrui proprietà senza preventiva autorizzazione della pubblica amministrazione, degli enti competenti e dei rispettivi proprietari;

DISPONE

- Che le attrezzature (tende, sacchi a pelo, ecc..) ed i veicoli (roulottes, auto-caravan, camper e simili) in stazionamento e sosta in violazione dei punti 1) e 2) della presente ordinanza, siano rimossi e restituiti ai legittimi proprietari, previo rimborso delle spese di rimozione e custodia.

- Che siano fatte salve eventuali autorizzazioni temporanee, debitamente motivate, rilasciate a richiesta di titolari di spettacoli viaggianti, circhi o simili per periodi di permanenza relativamente ristretti e comunque limitati all'esercizio delle proprie attività;

Il Comando di Polizia Locale e gli Ufficiali ed Agenti delle Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

La segnaletica di divieto di sosta, stazionamento e campeggio, ove mancante, sarà apposta in ogni strada di accesso al territorio comunale, previo conseguimento di apposito Nulla-Osta da parte degli enti proprietari delle strade qualora necessario, per la rete viaria di loro competenza in merito al posizionamento della segnaletica.

I contravventori alle disposizioni stabilite dalla presente ordinanza saranno puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria determinata in € 300,00 compresa tra il minimo di € 25 e il massimo di € 500 così come previsto dall'art. 7/bis del D. Lgs. 18.08.2007, n. 267 oltre alle spese di rimozione e custodia;

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, sul sito internet del Comune di Cittadella e sarà inoltre pubblicizzata a mezzo stampa ed altri organi d'informazione.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n° 241, avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 30 giorni dalla notificazione, ricorso gerarchico al Prefetto di Padova (D.P.R. 24 novembre 1971, n° 1199), oppure, in via alternativa ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 dicembre 1971, n° 1034).

Ai sensi e per gli effetti della legge 241/90 si comunica che con riferimento al presente provvedimento, il responsabile del relativo procedimento è il Dr. Antonio PAOLOCCI, Comandante il Corpo di Polizia Locale di Cittadella, Via Marconi, n. 3, 2° Piano, Tel. 049/9413488 – Telefax 049/9413483.

Cittadella 09.11.2007



IL SINDACO
- Dr. Massimo BITONCI -

Copia per:

- Al Prefetto di Padova
- Alla Questura di Padova
- Polizia Locale di Cittadella
- Comando Compagnia Carabinieri di Cittadella
- Al Settore Manutenzione Strade e Verde pubblico Comune di Cittadella